



**Ponteggio
TUBO E GIUNTI**

**AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE**

Alla CONDOR S.P.A.
Località Zona Industriale SNC
83040 Conza della Campania (AV)
condorgroup@pec.it

e, p.c.: All'Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione centrale tutela,
sicurezza e vigilanza del lavoro
DCTutela@pec.ispettorato.gov.it

All'Ispettorato territoriale del lavoro di Avellino
ITL.Avellino@pec.ispettorato.gov.it

Oggetto: Articolo 131, comma 5, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Rinnovo dell'autorizzazione alla costruzione e all'impiego del ponteggio metallico fisso a Tubi e giunti - Marchio "CON.DOR".

VISTI l'articolo 131 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, concernente norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la circolare n. 10 del 28 maggio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, recante le modalità di rinnovo delle autorizzazioni in relazione all'evoluzione del progresso tecnico;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro in data 16 marzo 1995 (prot. 20164/OM-4), relativa alla costruzione e all'impiego del ponteggio metallico fisso a Tubi e giunti – Marchio "CON.DOR" nonché le successive estensioni del 20 luglio 1998 (prot. 21572/OM-4) e del 22 luglio 2005 (prot. 15/13374/14.03.01.02) relative al ponteggio metallico fisso a Tubi e giunti – Marchio "CON.DOR";

VISTA l'istanza di rinnovo presentata alla competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in data 12 giugno 2018 (prot. arrivo 11618 del 12 giugno 2018), dall'allora legale rappresentante della CONDOR S.p.a., Sig.ra Nadia Petrosino, nonché le integrazioni del 5 novembre 2018 (prot. arrivo 20677 del 7 novembre 2018) e le ulteriori integrazioni del 4 settembre 2022 (prot. arrivo 7780 del 9 settembre 2022);

VISTA la dichiarazione resa dall'allora legale rappresentante della CONDOR S.p.a., Sig.ra Nadia Petrosino, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio;

VISTA la dichiarazione resa dall'allora legale rappresentante ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000 da cui risulta che la produzione del ponteggio in esame è ancora in corso;

CONSIDERATO CHE occorre garantire la prima applicazione della disposizione contenuta all'articolo 131, comma 5, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ove si fa riferimento per il rinnovo delle autorizzazioni all'evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi metallici fissi;

RILEVATO CHE la già competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto, per le finalità indicate in precedenza, alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro per l'elaborazione di indicazioni tecniche aggiornate necessarie a verificare l'adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all'evoluzione del progresso tecnico

SI AUTORIZZA

nei confronti della CONDOR S.p.a., con sede legale in CONZA DELLA CAMPANIA (AV) - 83040, Località Zona Industriale snc, codice fiscale 05797860961, il rinnovo provvisorio dell'autorizzazione attualmente in corso rilasciata dal Ministero del lavoro in data 16 marzo 1995 (prot. 20164/OM-4), con specifico riferimento anche ai provvedimenti di estensione successivamente rilasciati del 20 luglio 1998 (prot. 21572/OM-4) e del 22 luglio 2005 (prot. 15/13374/14.03.01.02), relativa al ponteggio metallico fisso a Tubi e giunti – Marchio “CON.DOR”.

In fase di prima applicazione della previsione contenuta al richiamato articolo 131, comma 5, e tenuto conto di quanto già precisato con la richiamata circolare n. 10 del 28 maggio 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una volta disponibili le nuove istruzioni tecniche aggiornate all'evoluzione del progresso tecnico, renderà noti i termini e le modalità con cui il fabbricante sarà tenuto a presentare una nuova istanza per la revisione della presente autorizzazione, rinnovata provvisoriamente.

Il presente provvedimento dovrà costituire parte integrante del libretto di autorizzazione da consegnarsi agli utilizzatori del ponteggio. Inoltre, tale libretto dovrà essere inoltrato in copia, entro tre mesi dal ricevimento della presente, alla Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - divisione II, nonché all'Ispettorato territoriale del lavoro in indirizzo.

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

Il dirigente
Maria Teresa Palatucci

AGA/GDA/MR



Firmato digitalmente da GADDI
GENNARO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”



Roma, 16 MAR. 1995 19

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Alla DITTA CON.DOR srl
Zona Industriale

84083 CASTEL S.GIORGIO (SA)

Div. VII

Prot. N.° 20164 /OM.4

Allegato 2

OGGETTO: autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di
ponteggi metallici fissi. Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio
1956 n. 164. Ponteggio metallico fisso a tubi e giunti.

Marchio "CON.DOR."

e, p.c.: All'Ispettorato Prov.le
del Lavoro di

84100 SALERNO

VISTI gli artt. 30 e seguenti del DPR 7 gennaio
1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infor-
tuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968
(G.U. n. 242 del 23 settembre 1968), relativo al riconoscimento
di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici
fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956,
n. 164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha
chiesto di essere autorizzata all'impiego del ponteggio metalli-
co fisso a tubi e giunti
di cui codesta Ditta stessa è fabbricante;

VISTA la relazione tecnica, a corredo della pre-
detta domanda di autorizzazione e le relative integrazioni e
modifiche;

VISTI i certificati di prova allegati alla pre-
detta documentazione tecnica;

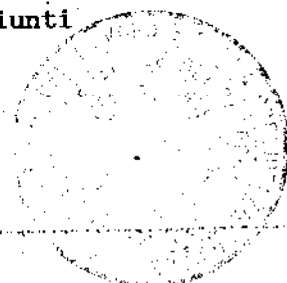
SENTITO il parere del Consiglio Nazionale delle
Ricerche;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva
Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro

S I A U T O R I Z Z A

l'impiego del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti

Se il proprietario non è in grado di fornire i dati necessari, si prega di indicare nell'importo
del D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956, la voce "Sicurezza" e di indicare la voce "Sicurezza"

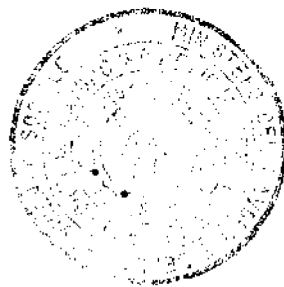


~~prefabbricati~~, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n.1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n.2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 mt. e/o altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità, i quali - ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 - devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n.1 e n.2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche, e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso l'Ispettorato provinciale del lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

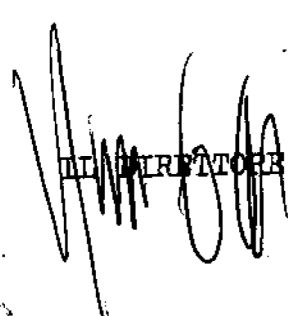
L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;
- 2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero - che ne rilascia apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Detto prelievo, insieme alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della ditta titolare dell'autorizzazione;
- 3) sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitolo 4,5,6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completata dalle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi presso lo scrivente e presso l'Ispettorato provinciale del lavoro in



indirizzo. L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione, per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n.1, non é ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.


IL DIRETTORE GENERALE

